



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Revisore della sostenibilità
Università Cattolica S. Cuore

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Monica Pedercini
Commercialista
Revisore legale

Dr. Paolo Garbellini
Commercialista
Revisore legale

Preg. mi Clienti

Loro Sedi

Circolare flash n. 21

Oggetto: Società benefit

1. Definizione

Ai sensi dell'art. 1 co. 376 della L. 208/2015, sono società benefit quelle società che, nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di "beneficio comune" e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni o altri portatori di interesse (ovvero un singolo soggetto o un gruppo di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società, come potrebbero essere lavoratori, clienti, fornitori, creditori, finanziatori, P.A. e società civile).

Per "beneficio comune", inoltre, ex art. 1 co. 378 lett. a) della L. 208/2015, deve intendersi il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più delle categorie sopra elencate.

Tali finalità, oltre ad essere specificamente indicate nell'oggetto sociale, sono in concreto perseguite mediante una gestione che realizzi un sostanziale bilanciamento tra l'interesse dei soci e quello dei soggetti sui quali l'attività sociale possa andare ad impattare.

2. Tipologie di società benefit

Nel rispetto della relativa disciplina, possono essere "società benefit":

- le società di persone;
- le società di capitali;
- le società cooperative.

Come precisato dallo Studio 121-2022/I del Consiglio nazionale del notariato, si tratta di un "modello" di società, e non di un nuovo "tipo" di società, tramite il quale, oltre al tradizionale scopo di lucro, si intende perseguire una o più finalità di beneficio comune, esercitandosi attività a sfondo sociale in grado di



incrementare le ricadute positive sulle persone e sull'ambiente. Il modello può essere utilizzato da tutti i tipi sociali idonei a tradurre in qualcosa di tangibile e produttivo il nesso di interdipendenza che esiste tra l'impresa ed il territorio.

Le società Benefit, quindi, non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai Titoli V e VI del Libro V del codice civile.

A ciò consegue che le stesse sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve unicamente le integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione alle finalità, ulteriori rispetto allo scopo della divisione degli utili, di beneficio comune a favore di determinati soggetti e ambiti (massima S.A.1 del Comitato triveneto dei Notai).

3. Denominazione sociale

Sia le società che nascono "benefit", che quelle che vi diventano, "possono" introdurre, accanto alla denominazione sociale, la specificazione "Società benefit" o la sigla "SB", utilizzando, poi, tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione sociale e nelle comunicazioni verso terzi (art.1 co. 379 terzo periodo della L. 208/2015).

4. Oggetto sociale

Nell'ambito dei tipi societari ricordati, quindi, le società possono nascere come società benefit, decidere di divenire tali (potendo in tali casi utilizzare sul mercato la denominazione di società benefit) o restare diverse dalle società benefit e comunque perseguire finalità di beneficio comune.

Secondo l'art. 1 co. 379 secondo periodo della L. 208/2015, le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli artt. 2252, 2300 e 2436 c.c.

5. Gestione delle società benefit

La gestione di tali società deve avvenire contemperando i vari interessi coinvolti.

A tal riguardo, la circolare Assonime 20.6.2016 n. 19 suggerisce di utilizzare i criteri dettati dal codice civile relativamente all'attività di direzione e coordinamento sia in termini di "vantaggi compensativi" che in relazione all'obbligo di motivazione delle decisioni.

6. Affidamento del perseguimento delle finalità a soggetti specifici

Ai sensi dell'art.1 co. 380 secondo periodo della L. 208/2015, occorre, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società, individuare uno o più soggetti responsabili cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità. Tali soggetti - che secondo la circolare Assonime 20.6.2016 n. 19 devono essere scelti dall'organo amministrativo all'esterno o all'interno dell'ente (anche tra gli stessi amministratori, soprattutto nelle piccole realtà (cfr. anche lo Studio 121-2022/I del Consiglio nazionale del notariato) - coadiuvano i managers nel perseguimento del beneficio comune e valutano la coerenza e l'idoneità delle procedure aziendali rispetto al raggiungimento degli obiettivi sociali.

7. Responsabilità

L'inosservanza delle descritte modalità di gestione - fondata sul bilanciamento tra gli interessi dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle ulteriori categorie interessate - può costituire inadempimento dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto e, quindi, generare responsabilità perseguibili nelle forme e nei modi previsti dal codice civile per ciascun tipo di società.

Responsabilità che potrebbe anche espandersi al rischio di sanzioni che la società corre, in caso di mancato perseguimento delle finalità di beneficio comune, in



applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole (ex DLgs. 145/2007) e del Codice del consumo (di cui al DLgs. 206/2005).

La circolare Assonime 20.6.2016 n. 19 ritiene che sia espressamente sancita sia la responsabilità derivante dall'inosservanza della modalità di gestione fondata sul bilanciamento tra gli interessi coinvolti, che quella per mancata individuazione del responsabile della funzione del perseguimento del beneficio comune. Inoltre, nonostante l'assenza di espressa indicazione, la responsabilità degli amministratori può scaturire anche dalla mancata predisposizione della specifica relazione annuale (trattandosi, comunque, di un obbligo legale).

8. Organo di controllo di società benefit

La disciplina delle società benefit, infine, si riflette sui compiti e sulle funzioni dell'eventuale organo di controllo. Quest'ultimo, infatti, deve valutare la correttezza dell'operato degli amministratori anche con riguardo al bilanciamento tra l'interesse dei soci e le finalità di beneficio comune e verificare che la nomina del responsabile della funzione di beneficio comune sia coerente con il principio di adeguatezza dell'assetto organizzativo della società (così la circolare Assonime 20.6.2016 n. 19; cfr. anche lo Studio 121-2022/I del Consiglio nazionale del notariato).

9. Relazione sul perseguimento del beneficio comune

Gli amministratori della società benefit sono tenuti a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune.

La "nuova" relazione, ai sensi dell' art. 1 co. 382 della L. 208/2015, include:

- la descrizione degli obiettivi, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che l'hanno impedito o rallentato (lett. a);
- una valutazione dell'impatto generato (lett. b);
- una sezione dedicata alla descrizione di nuovi obiettivi che si intendono perseguire nell'esercizio successivo (lett. c).

Con particolare riguardo alla valutazione dell'impatto generato, la norma precisa come essa:

- debba essere effettuata utilizzando lo standard di valutazione esterno con le caratteristiche descritte nell'Allegato 4 alla L. 208/2015;
- debba comprendere le aree di valutazione indicate nell'Allegato 5 alla L. 208/2015.

10. Allegazione e pubblicazione della relazione

La relazione in questione deve essere:

- allegata al bilancio societario (art. 1 co. 382 della L. 208/2015);
- pubblicata sul sito Internet della società, ove esistente (art. 1 co. 383 primo periodo della L. 208/2015).

Si precisa anche che, a tutela dei soggetti beneficiari, nella relazione annuale potrebbero non essere inseriti taluni dati finanziari (art. 1 co. 383 secondo periodo della L. 208/2015).

Il legislatore ha previsto la redazione della relazione e l'allegazione della stessa al bilancio, ma nulla ha disposto in merito alla sua pubblicità al Registro delle imprese.

11. Vantaggi fiscali correlati alla natura di società benefit

La nuova disciplina, almeno al momento, non prevede per le società benefit nessun particolare vantaggio, "a regime", in termini fiscali, contributivi o agevolativi.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.



STUDIO BELOTTI ASSOCIATI
CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



Distinti saluti

Brescia - Palazzolo sull'Oglio (Bs), 21.04.2026

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)

